

Lotta al denaro sporco. Il contrasto all'evasione sempre più collegato agli interventi contro il money laundering

## Attività antiriciclaggio anche in Agenzia

**Ranieri Razzante**

L'archivio dei rapporti finanziari supporta il contrasto del riciclaggio. Il segreto tributario e quello bancario lasciano il posto a questo interesse superiore.

A queste conclusioni bisogna giungere dopo l'esame dell'iter legislativo seguito di recente dall'agenzia delle Entrate, senza dimenticare la normativa contenuta nella legge 231/07 sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Il provvedimento dell'Agenzia del 25 marzo 2013, recante disposizioni attuative dell'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214 del 22 dicembre 2011, riporta le modalità per la **comunicazione integrativa annuale** all'archivio dei rapporti finanziari, ma supporta anche l'Agenzia nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il Provvedimento di marzo ha la finalità principale di dettare disposizioni sulle modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari. Ferma, però, la finalità "antievasione" dell'archivio, le norme di attuazione prevedono adempimenti in capo agli inter-

### PUNTO DI PARTENZA

Le informazioni contenute nell'anagrafe dei rapporti finanziari faranno emergere anomalie che verranno segnalate all'Uif

mediari finanziari grazie ai quali l'Agenzia accederà a dati e informazioni utilizzabili per l'approfondimento e la valutazione dei profili di rischio dei soggetti.

Le Entrate menzionano fra i destinatari delle disposizioni banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, ecc. Questi saranno tenuti a comunicare alcune informazioni riguardanti i rapporti instaurati dai clienti presso di loro: il primo termine di scadenza per la comunicazione delle informazioni relative al 2011 scadrà il 31 ottobre 2013.

I rapporti per i quali gli intermediari dovranno procedere a comunicazione sono, a titolo

esemplificativo: conto corrente, deposito titoli e/o obbligazioni, ~~conto deposito~~ a risparmio libero/vincolato, gestione patrimoniale, certificati di deposito, cassetta di sicurezza, contratti derivati, carte di credito e debito, fondi pensione, prodotti finanziari emessi da imprese assicurative, finanziamenti, acquisto e vendita di oro e metalli preziosi, nonché le operazioni extraconto.

Per ognuno dei menzionati rapporti l'Agenzia richiede la comunicazione dei dati identificativi dei rapporti connessi ai soggetti (clienti) - persone fisiche o giuridiche - che ne hanno la disponibilità, dei dati relativi al saldo iniziale e finale di ogni anno, nonché dei dati relativi agli importi totali delle movimentazioni (distinte tra dare e avere) per tipologia di rapporto.

Il patrimonio informativo di cui l'Agenzia potrà avvalersi consentirà di condurre verifiche non solo a fini fiscali, ma anche di individuare anomalie connesse ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Grazie ai dati ricevuti, infatti, le Entrate potranno valutare elementi soggettivi, connessi ai clienti, ed elementi oggettivi, legati alla tipologia dei rapporti e all'ammontare delle operazioni (anche extraconto). Non va dimenticato, infatti, che i dati fiscali possono essere utilizzati a fini antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del Dlgs 231/07.

Come noto, l'Agenzia delle Entrate rientra fra i soggetti destinatari del decreto legislativo 231/07 in qualità di ufficio della pubblica amministrazione, così come previsto dall'articolo 10 del decreto 231/07. In quanto tale, l'Agenzia ha l'onere di segnalare anomalie individuate nel corso della propria attività a prescindere dall'accertamento o meno di violazioni fiscali. Grazie a tali eventuali segnalazioni, l'Agenzia potrà quindi dare l'incipit a nuove indagini della GdF o della Dia, passando ovviamente prima attraverso il filtro della Uif, a cui pervengono tutte le segnalazioni prima di essere eventualmente inoltrate agli organi inquirenti. Fatte salve le norme sull'archivio dei rapporti, non si deve comunque dimenticare come le informazioni contenute negli Aui siano coperte da segreto

### Sotto la lente

#### 01 | IL DOCUMENTO

Il provvedimento delle Entrate del 25 marzo 2013 con le disposizioni attuative dell'articolo 11 del Dl 201/11 non riporta solo le modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari, ma supporta anche l'Agenzia nell'antiriciclaggio

#### 02 | IL PRINCIPIO

L'archivio dei rapporti finanziari supporta il contrasto al riciclaggio: per questo motivo il segreto tributario e quello bancario non sono opponibili

d'ufficio e che tale segreto non può essere opposto esclusivamente all'autorità giudiziaria quando le informazioni siano necessarie per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

Gli intermediari finanziari, comunque, non devono dimenticare di essere essi stessi i destinatari principali della normativa antiriciclaggio e, conseguentemente, di continuare diligentemente a monitorare i rapporti dei clienti, a prescindere dalle comunicazioni inviate all'Agenzia. Se infatti, come anticipato, i dati da comunicare sono presenti negli Aui, proprio per questo gli obbligati hanno l'onere di valutarli al fine di inoltrare segnalazioni alla Uif.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

